

anche tutta la facoltà di entrare colla maggior parte dei membri che lo costituiscono, nel Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Egli sa come la nuova dizione sia stata concordata in seno alla Giunta generale del bilancio d'accordo col ministro dei lavori pubblici. Lo pregherei pertanto di non volere insistere nel suo emendamento, che per parte mia non potrei accettare.

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Genala, ministro dei lavori pubblici. La formula proposta dalla Giunta generale del bilancio, lascia, è vero, un po' irresoluta la questione. Ma è da notare questo: che prima esisteva un Consiglio che si chiamava appunto delle strade ferrate, composto in parte di consiglieri di Stato, della Corte dei conti, dell'avvocato erariale, di altri elementi amministrativi, nonchè di qualche elemento tecnico. A questo Consiglio si sottoponevano le domande di concessione di ogni linea, per averne il giudizio circa la loro utilità. I progetti erano studiati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Col regolamento del Regio Ispettorato delle strade ferrate le attribuzioni di quel Consiglio furono deferite al Comitato superiore delle strade ferrate, non per l'approvazione del progetto tecnico, ma solamente per averne un parere circa l'interesse generale della linea e per giudicare della concorrenza che essa poteva fare ad altre linee.

Ora a me pare che l'articolo, come è formulato dalla Commissione ed accettato da me, non possa recare inconvenienti di sorta. Tuttociò che c'è da esaminare di tecnico nel progetto di una strada ferrata, spetta al Consiglio superiore dei lavori pubblici; ed è soltanto quando il progetto è stato studiato dal Consiglio che interviene il Comitato per giudicare dell'opportunità di fare la concessione.

Per esempio: un progetto di ferrovia a binario ridotto con certe curve e certe pendenze ha un certo effetto di concorrenza; un progetto invece a binario normale con curve larghe e pendenze piccole può avere una efficacia interamente diversa.

Quindi l'articolo, anche lasciato così, non credo che possa portare inconvenienti, e potrà sempre in ogni progetto essere scieverata quella parte che spetta all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici da quella

che dovrà essere deferita al Comitato superiore delle strade ferrate.

Quindi sono d'avviso che, essendo ormai la legge formulata così e visto che col tempo sparirà certo ogni attrito tanto fra il Genio civile e l'Amministrazione centrale, quanto fra il Genio civile e il Regio Ispettorato delle strade ferrate, l'onorevole Brunicardi possa rinunciare ad insistere nel suo emendamento.

Presidente. L'onorevole Brunicardi ritira il suo emendamento?

Brunicardi. Dopo le spiegazioni dell'onorevole ministro che danno all'articolo l'interpretazione che io desiderava, ritiro il mio emendamento, chè non avrebbe più ragione di esistere.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni si intende approvato l'articolo 7.

« Art. 8. Le sezioni del Consiglio superiore sono tre:

I. della viabilità ordinaria e dei fabbricati;

II. delle opere idrauliche, terrestri e marittime;

III. delle opere di costruzione di nuove ferrovie e tramvie.

« Alle rispettive sezioni sono aggregati con voto deliberativo i direttori generali del Ministero dei lavori pubblici, l'ispettore generale e gli ingegneri ispettori superiori delle strade ferrate. Essi intervengono anche con voto deliberativo alle adunanze generali del Consiglio quando si tratti di affari concernenti i servizi a cui sono addetti.

« Il regolamento determina quali affari debbano essere deliberati in adunanza generale. È sempre in facoltà del ministro dei lavori pubblici di esigere che un determinato affare sia trattato in adunanza generale. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Buttini.

Buttini. Debbo qui fare una modestissima osservazione.

In questo articolo mi sembra che sarebbe da cancellarsi quell'inciso, che accenna all'aggregazione con voto deliberativo dei direttori generali del Ministero dei lavori pubblici. Comprendo l'aggregazione degli ispettori generali, e di tutti gli ingegneri superiori delle strade ferrate perchè sono tecnici; ed oltre ad essere tecnici hanno già diritto d'intervenirvi, in base all'articolo 8 del Regio Decreto 22 ottobre 1885, circa l'ordinamento dell'Ispettorato. Ma così non è per i semplici direttori generali dei servizi civili. Il direttore generale di un servizio civile, è in